

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	81
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	82
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	86

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
---	----

#### INTERROGAZIONI:

5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese .....	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	89
5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio .....	85
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	91

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.*

**La seduta comincia alle 10.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla**

**ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto ministeriale è sottoposto al parere parlamentare della X commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 novembre p.v., ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento della Camera.

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'espressione del prescritto parere, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

Ricorda in proposito che l'articolo citato dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 dell'articolo citato specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti.

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare — che consta di un solo articolo — prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all'ISVAP per un progetto pilota già concluso.

Segnala al riguardo che con decreto ministeriale 23 novembre 2004 dell'allora Ministro delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari, sono state individuate le iniziative da attuare con le disponibilità del Fondo sanzioni antitrust per il 2004 per l'importo complessivo di 55.128.308 euro. All'interno di tale somma, l'importo di 7.000.000 euro è stato assegnato all'ISVAP per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno 5 regioni dell'incidentalità degli

autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe RCAuto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

A conclusione di tale progetto, permangono nella disponibilità dell'ISVAP somme residue per capitale e interessi pari a 1.222.485 euro, che si ritiene necessario riprogrammare a vantaggio dei consumatori, integrando a tal fine l'articolazione delle iniziative previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2004. A tal fine l'unico articolo dello schema di decreto ministeriale in esame destina tali somme ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell'assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori di cui agli articoli 131 e 136, comma 3-*bis*, del Codice delle assicurazioni private ed ai più recenti interventi normativi finalizzati alla riduzione dei costi e delle tariffe

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Riforma della legislazione in materia portuale.**

**C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), avendo esaminato con attenzione il testo in esame, esprime al relatore la sua preoccupazione che l'impianto complessivo del provvedimento possa penalizzare la rapidità e l'efficacia delle operazioni di carico/scarico delle merci nei porti italiani.

Ludovico VICO (PD) *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) che ritiene vada incontro alle preoccupazioni espresse dal collega Vignali; segnala in particolare la condizione volta a specificare con maggiore chiarezza, all'articolo 1, la distinzione dei ruoli e dei compiti delle Autorità portuali e delle Autorità marittime, mentre attraverso l'osservazione si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stralciare dall'elenco delle Autorità portuali le nuove Autorità di Manfredonia e di Trapani: tale stralcio – cui sarebbero favorevoli gli stessi enti territoriali coinvolti – consentirebbe anche di risparmiare risorse. Precisa infine la necessità che il testo in esame sia rapidamente approvato poiché, seppure molte questioni non siano state adeguatamente risolte, in particolare in relazione alla logistica portuale, ritiene essenziale l'approvazione di una nuova disciplina che consegna all'Italia qualche strumento in più per fare fronte ad una concorrenza internazionale sempre più agguerrita dopo la nascita di ben 5 porti *hub* sulle coste del Nord Africa.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**Testo unificato C. 3905 e abbinato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano SAGLIA (PdL) *relatore*, rileva che la X commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione in sede referente, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli reca in particolare, all'articolo 1, le finalità specificando in sintesi che esso individua e promuove, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e delle competenze regionali, il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme sul territorio nazionale, anche nelle zone rurali o svantaggiate, alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali.

L'articolo 2 contiene la definizione di agricoltura sociale, intesa come l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro sui servizi sociali, ovvero organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), anche in forma associata tra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia con servizi sussidiari e alle istituzioni didattiche e della ricerca nel settore agricolo.

L'articolo 3 detta le norme per l'accreditamento degli operatori e la definizione delle procedure per l'avvio e il monitoraggio dei servizi, al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione degli interventi e dei servizi sociali.

Con l'articolo 4 sono disciplinate le organizzazioni di produttori (OP) che sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90 mila euro.

L'articolo 5 individua i locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale in quelli esistenti nei fondi agricoli prevedendo anche il recupero del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 disciplina gli interventi di sostegno quali ad esempio criteri di priorità per l'inserimento nelle mense scolastiche e ospedaliere di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, iniziative di valorizzazione di tali prodotti nei mercati agricoli di vendita diretta e nelle procedure di assegnazione di terreni demaniali al fine di favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Infine l'articolo 7 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, presso il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con compiti di monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle relative attività, di raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche in questione e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali, nonché di proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) sottolinea l'opportunità che nel quadro degli strumenti e degli interventi di sostegno nel settore dell'agricoltura sociale sia attribuito un ruolo centrale alle regioni sia con funzioni di coordinamento che di responsabilità nell'individuazione delle risorse finanziarie adeguate all'interno del bilancio regionale. Sul punto chiede quindi al relatore chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime alcune perplessità sull'impianto complessivo

del provvedimento. In particolare sottolinea la necessità che siano destinate risorse finanziarie certe all'Osservatorio previsto dall'articolo 7 del provvedimento cui sono attribuite notevoli compiti di rilievo anche nel campo della ricerca.

Esprime dubbi sugli interventi di sostegno individuati dall'articolo 6 ed in particolare sui criteri di priorità previsti per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense scolastiche ed ospedaliere.

Chiede infine alcuni chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 4 che reca disposizioni in materia di organizzazioni di produttori (OP).

Stefano SAGLIA (PdL) ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara la propria disponibilità a approfondire le questioni sollevate in vista dell'elaborazione del parere che la Commissione sarà chiamata a deliberare.

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 14 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica una celere adozione del decreto ministeriale finalizzato ad equilibrare l'accesso allo strumento agevolativo al fine di migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici e a sostenere le aziende potenzialmente in grado di crescere e competere sui mercati esteri.

**5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici.**

Laura FRONER, *presidente*, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura FRONER, *presidente*, prende atto della risposta.

**5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio.**

Laura FRONER, *presidente*, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura FRONER, *presidente*, prende atto della risposta.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**Riforma della legislazione in materia portuale C. 5453, approvato,  
in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge recante: « Riforma della legislazione in materia portuale » (C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta);

apprezzate e condivise le sue finalità principali, in particolare la revisione delle competenze sulla materia tra Stato e regioni, alla luce sia della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata successivamente alla legge n. 84 del 1994, sia dei nuovi indirizzi e delle nuove esigenze ulteriormente emerse; la revisione delle procedure, complesse e defatiganti, per l'adozione del piano regolatore portuale; l'organizzazione delle Autorità portuali e la disciplina delle concessioni;

segnalata l'opportunità che vengano modificate le disposizioni vigenti relative all'autonomia finanziaria dei porti, sia in

relazione all'entità che alle modalità di gestione;

rilevate alcune criticità in relazione all'articolo 16, concernenti le operazioni portuali;

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, sia specificata con maggiore chiarezza la distinzione dei ruoli e dei compiti rispettivamente delle Autorità portuali e delle Autorità marittime;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stralciare dall'elenco delle Autorità portuali le nuove Autorità di Manfredonia e di Trapani.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06072 Marchi: Sospensione del finanziamento agevolato denominato « Patrimonializzazione delle PMI esportatrici » e iniziative per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli Interroganti in merito allo stato dell'arte degli strumenti per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo rotativo istituito dalla legge n. 394 del 1981, si rende noto che il Ministro dello Sviluppo Economico è costantemente informato, per il tramite della competente Direzione, sull'utilizzo e sulle disponibilità del citato Fondo, che finanzia anche lo strumento della cd « Patrimonializzazione ».

In particolare, a seguito della decisione del Comitato Agevolazioni, relativa alla sospensione del predetto strumento sono state fornite puntuali informazioni sulle pratiche finanziate e sull'utilizzo delle risorse disponibili, anche attraverso l'annuale rendiconto di gestione del Fondo e la nota tecnica presentate al Ministro dello Sviluppo economico relativa al bilancio della Simest Spa (esercizio 2011).

Per quanto concerne l'avvio di iniziative volte al rifinanziamento dei Fondi per l'internazionalizzazione, si rende noto che sono state attivate le procedure di richiesta per il rifinanziamento al Ministero dell'economia e finanze, sulla base delle stime relative al fabbisogno triennale.

Relativamente al quesito posto dagli On.li Interroganti relativo alla delibera del CIPE concernente le nuove condizioni di intervento si rappresenta che in attuazione dell'articolo 42, comma 1, lettera *b*) della legge n. 134 del 2012 di Conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la cre-

scita del Paese, la disciplina degli interventi finanziati con il Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, precedentemente di competenza del CIPE, è determinata con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

Tale decreto, tuttora in corso di predisposizione, recepirà le correzioni precedentemente formulate per la modifica della delibera del CIPE n. 112 del 2009 e finalizzate ad equilibrare l'accesso allo strumento agevolativo volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici (cd Patrimonializzazione) oltre a indirizzarlo al sostegno delle aziende potenzialmente in grado di crescere e competere sui mercati esteri.

Si introdurranno, infine, misure idonee a consentire l'utilizzo al maggior numero di imprese tramite, ad esempio, l'introduzione di una graduazione dell'ammontare del finanziamento.

In particolare, tali modifiche riguarderanno:

la media del fatturato export delle richiedenti nell'ultimo triennio in rapporto al fatturato totale, dovrà essere pari ad almeno il 35 per cento, anziché al 20 per cento;

il livello di solidità patrimoniale ritenuto congruo in luogo dello 0,65 attualmente previsto, sarà posto pari a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1 per le imprese commerciali/di servizi »;

non saranno ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidità patrimoniale superiore a 2;

il finanziamento, che poteva esser concesso fino all'importo massimo di 500.000 euro per tutte le richiedenti, potrà raggiungere tale importo solo per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale fino a 1,5, mentre sarà limitato a 350.000 euro per le imprese che hanno un livello soglia di solidità patrimoniale superiore a 1,5. L'ammontare del finanziamento potrà essere graduato sulla base di criteri oggettivi stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni adeguatamente pubblicizzate.

Per quanto concerne le proposte migliorative sui programmi di insediamento commerciale e gli studi di fattibilità, in particolare relativi alla garanzia, anche per questi due strumenti, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge n. 134 del 2012, sono in corso di valutazione condizioni migliorative per rendere tali interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle imprese, con particolare attenzione alle PMI, alle quali viene tra l'altro riservata una quota di utilizzo pari al 70 per cento.

Si rappresenta, inoltre, che recentemente è nato un nuovo strumento per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate denominato

Fondo Rotativo « Start up », con l'obiettivo di rendere sempre più efficace il sostegno pubblico alle imprese nel loro processo di internazionalizzazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è infatti posto l'obiettivo di aiutare le PMI a superare le difficoltà che queste, data la loro dimensione, incontrano nell'approcciare i mercati extra U.E, anche attraverso l'incentivazione all'aggregazione di piccole e medie imprese che abbiano come scopo la realizzazione di progetti comuni di internazionalizzazione.

Questo strumento finanziario innovativo si concretizza nella partecipazione, da parte del Fondo (tramite la Simest spa), al capitale di società costituite *ad hoc* (new-co) con sede sociale in Italia (o in altro Paese UE qualora necessario per lo sviluppo del progetto).

La partecipazione da parte del Fondo sarà temporanea e di minoranza e non potrà superare il 49 per cento del capitale della nuova società, in ogni caso per un importo non superiore a euro 200.000,00 e non sarà soggetta ad alcuna garanzia bancaria o assicurativa.

Lo strumento è divenuto pienamente operativo dal 25 ottobre 2012, con l'insediamento del Comitato di indirizzo e controllo (che delibera sugli interventi di acquisizione) e con la pubblicazione della delibera che illustra le modalità operative per l'approvazione dei progetti.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-07583 Bratti: Semplificazione delle procedure per la connessione degli impianti fotovoltaici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si premette, per meglio rispondere all'atto in questione, che il GAUDÌ (Gestione Anagrafiche Uniche Impianti di produzione) è un sistema che è stato ideato per razionalizzare i flussi informativi, attraverso la costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica. Tale sistema ha lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare l'allineamento dei database, precedentemente gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità per l'energia elettrica e il gas, GME, Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto dei dati archiviati nei medesimi database.

Si tratta di un sistema che, a regime, eviterà duplicati, consentirà un efficace controllo e una migliore regolazione. In particolare, per gli operatori da fonti rinnovabili, si eviterà la duplicazione nella presentazione degli incartamenti per l'accesso agli incentivi che potranno essere rinvenuti dal GSE direttamente dal sistema.

Per ovviare ai fisiologici malfunzionamenti del nuovo sistema nella fase di rodaggio sono stati previsti adeguamenti transitori che non penalizzino gli operatori fino alla piena operatività.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ottica della sistematizzazione e della sicurezza della rete elettrica si inserisce anche la norma tecnica CEI-02, approvata dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che consente di avere una maggiore protezione sulla rete elettrica, con-

siderato il forte incremento di produzione non programmabile. Al riguardo, occorre sottolineare che le preoccupazioni paventate dall'On.le Interrogante sui possibili rallentamenti generati a seguito dell'applicazione della citata norma, sono smentite dalle statistiche registrate dal GSE: nel solo mese di Agosto 2012, infatti, sono entrati in esercizio circa 30.000 impianti, per una potenza di circa 800.000 kW, pari a quasi il doppio della potenza complessivamente installata da gennaio a maggio 2012.

Per rispondere alle perplessità più generali sull'intento del Governo di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si rammenta che nello scorso mese di luglio sono stati emanati due provvedimenti di incentivazione riguardanti, rispettivamente, il fotovoltaico e le altre fonti rinnovabili per la produzione elettrica. I nuovi regimi sono basati su criteri orientati a una crescita virtuosa, con incentivi equilibrati, tali da stabilizzare l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese, che premiano maggiormente le fonti e le applicazioni suscettibili di assicurare ricadute positive sull'economia e sull'ambiente. In particolare, per il fotovoltaico sono previsti specifici premi per impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di Stati membri dell'Unione Europea, proprio con l'intento di sostenere la competitività delle imprese e la filiera italiana.

Tale approccio è ribadito anche nello schema di Strategia Energetica Nazionale, che ha indicato per la produzione da rinnovabili elettriche un obiettivo pari al

38 per cento del consumo interno lordo al 2020, più ambizioso di quello stabilito nel Piano di azione nazionale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020. La stessa Strategia prevede che il superamento degli incentivi

non implicherà l'abbandono delle politiche di sostegno, ma il riorientamento verso strumenti non onerosi per i consumatori elettrici, nel cui ambito si potrà operare, tra l'altro, per ridurre gli oneri di natura burocratica.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-07954 Graziano: Problematiche connesse all'utilizzo della procedura telematica ComUnica presso le camere di commercio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame, concerne le difformità di comportamento rilevabili presso le Camere di Commercio, in relazione alle verifiche di legittimità delle sottoscrizioni delle pratiche di « Comunicazione unica », cioè le pratiche presentate secondo la procedura disciplinata dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge n. 7 del 2007, dal DPCM del 6 maggio 2009 recante « Regole tecniche per la presentazione della Comunicazione Unica e per il trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, e dal decreto direttoriale 19 novembre 2009 recante approvazione del modello di Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Al riguardo si rappresenta che le predette difformità di comportamento riscontrate dall'onorevole Interrogante che si sostanziano nella mancata accettazione, presso le diverse Camere di Commercio, della procedura individuata dalla circolare del MiSE n. 3616/C del 15 febbraio 2008 al fine del conferimento di una procura speciale per la sottoscrizione, in luogo dell'obbligato, di tutte le parti che compongono la pratica di Comunicazione unica, traggono origine dalla disorganicità delle disposizioni con cui si è introdotta nel nostro ordinamento tale nuova procedura.

Le disposizioni sopra richiamate, infatti, pur prevedendo una nuova procedura telematica in cui sono confluite le precedenti distinte procedure di competenza delle singole Amministrazioni coinvolte (Camere di commercio, Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, Commissioni provin-

ciali per l'artigianato, ecc), non hanno, tuttavia, inciso sulla disciplina sostanziale delle predette procedure, con il risultato che le stesse, a livello giuridico, sebbene inserite nella procedura della Comunicazione unica, risultano ancora regolate dalle preesistenti norme.

Ciò vale sia per le norme (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e articolo 31 della legge n. 340 del 2000) che regolano, specificamente la sottoscrizione in forma digitale delle istanze presentate al registro delle imprese, per quanto riguarda gli aspetti di competenza delle Camere di Commercio, sia ad esempio, per le procedure dell'Inail confluite nella Comunicazione Unica, come desumibile dalla circolare n. 8 del 2008 del suddetto Ente, in cui si legge testualmente: « ...la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, in particolare, inalterati i termini per presentazione delle denunce d'esercizio e per le altre denunce previsti dall'articolo 12 del Testo Unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124 e successive modifiche). Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per

l'ordinamento della professione di consulente di lavori (articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche) ».

Ne consegue pertanto, che nella procedura della Comunicazione unica si sovrappongono due ordini di norme:

un primo ordine disciplinante a tutt'oggi le singole procedure (quali ad esempio per le denunce all'INPS, all'INAIL) confluite nella procedura della Comunicazione unica;

un secondo ordine di norme, concernente esclusivamente la procedura della Comunicazione unica.

Le indicazioni contenute nella citata circolare n. 3616/C ineriscono appunto, esclusivamente al secondo ordine di norme e hanno potuto concentrarsi sui profili di semplificazione, positivamente accolti dall'utenza, sia in quanto le disposizioni relative alla procedura medesima non lo impedivano, sia perché, in ogni caso, le singole procedure confluite continuavano ad essere disciplinate secondo i rigorosi principi previgenti.

Preso atto delle forti pressioni provenienti dall'utenza per una semplificazione anche delle procedure oggi « ricomprese » in quella della Comunicazione Unica, nonché delle sollecitazioni provenienti dalle singole Camere di Commercio e dalla stessa Unioncamere, il MiSE ha avviato per il tramite della competente Direzione, da lungo tempo, un confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, volto a verificare la possibilità di desumere dall'attuale quadro normativo (in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 recante il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa e dal decreto legislativo n. 82 del 2005 Codice dell'amministrazione digitale) le norme che consentano di integrare le specifiche disposizioni che regolano la presentazione

delle istanze presentate, utilizzando la via telematica al registro delle imprese sotto due distinti profili concernenti:

1) le modalità secondo cui conferire una eventuale procura alla sottoscrizione digitale, in luogo dell'obbligato, delle istanze al registro delle imprese;

2) le modalità secondo cui, in caso di mancata sottoscrizione digitale da parte degli obbligati degli atti che, a norma di legge, accompagnano le istanze di cui al punto precedente, sia eventualmente possibile per il procuratore speciale di cui al medesimo punto (ovvero per uno solo dei coobbligati) dichiarare, con apposizione della propria firma digitale, la conformità della copia ottica presentata per l'iscrizione nel registro delle imprese, rispetto all'originale cartaceo sottoscritto autografamente dagli obbligati, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale.

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la semplificazione amministrativa, con una propria nota del 25 settembre 2012 ha confermato, in merito allo specifico problema, con cui legittimare un soggetto a svolgere gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA in luogo dell'obbligato, l'immediata applicabilità dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina le modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze da presentare alla Pubblica Amministrazione.

Infatti, con le modifiche apportate all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono state introdotte modalità semplificate per conferire ad un altro soggetto il potere di rappresentanza per presentare domande e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e ai gestori di servizi pubblici o per ritirare documenti e atti.

Il comma 3-bis dell'articolo 38, in particolare stabilisce che « il potere di rappresentanza per la formazione di istanze,

progetti, dichiarazioni e altre attestazione nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori esercenti di pubblici servizi, può essere validamente conferito ad un altro soggetto, con le modalità di cui al presente articolo ».

L'articolo 38 dispone al comma 2, che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per l'iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, il comma 3, inoltre, prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di notorietà da produrre agli

organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità scannerizzate possono essere inviate per via telematica.

Si assicura, inoltre, l'impegno del MiSE a porre in essere eventuali modifiche normative volte al superamento delle suddette problematiche anche nell'ambito dell'implementazione dell'Agenda digitale recentemente varata dal Governo.